

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI  
GIOCATTOLE, BAMBOLE - ARTICOLI AFFINI

MILANO - VIA LOVANO 4



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI  
DI BAMBOLE E GIOCATTOLE**

---

1958

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI  
GIOCATTOLE, BAMBOLE - ARTICOLI AFFINI

MILANO - VIA LOVANO 4

---

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI  
DI BAMBOLE E GIOCATTOLE**

---

1958

Addì 3 febbraio 1958, in Milano

tra

L'Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini, nella persona del suo Presidente Comm. Luciano Cicchetti, assistito dal Segretario della Fedeverie nonchè dai Sigg.: Rag. Pilade Garella, Sig. Contin, Ing. Brunner e Dr. Zanzola.

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Dr. Mario Binaghi;

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini « F.I.L.L.E.A. », rappresentata dal Segretario Generale Dr. Elio Capodaglio, dai Segretari: Carlo Cerri, Arvedo Forni, Giorgio Guerri

con la partecipazione del Sig. Edoardo Franzi e di una Delegazione di lavoratori

e

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto Paolo Bellandi, dai Segretari Nazionali Cav. Alberto Abbiati e Sig. Alfredo Messere con la partecipazione dei lavoratori: Bini Mario - Capennani Cristina Angelo - Daniele Enzo - Feccia Livio - Mariani Lino - Maritan Francesca - Pagano Emilio - Rocca Bernardo - Rossi Carlo.

e con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais e dal Sig. Mario Pinna.

e

la U.I.L. - Fe.N.E.A.L., rappresentata dal suo Segretario Nazionale Dr. Giordano Gattamorta assistito dal Sig. Scalvini Carlo è stato stipulato il presente

## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

### Art. 1. — SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di bambole e giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati (legno, materie plastiche, stoffa, gomma, metallo, ecc.) e per gli operai dipendenti dalle stesse.

### Art. 2. — ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai verrà fatta in conformità delle norme di legge.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la retribuzione relativa.

Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.

### Art. 3. — DOCUMENTI E RESIDENZA

Per essere ammesso al lavoro, l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

- 1) libretto di lavoro;
- 2) tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali e della Assicurazione malattia, in quanto ne sia in possesso;
- 3) carta di identità o documento equivalente.

È in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.

### Art. 4. — VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

### Art. 5. — PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova di sei giorni di lavoro, prorogabili di comune accordo fino a dodici giorni.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità.

L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro l'azienda la quale dovrà corrispondergli il compenso per le ore di lavoro compiute; superato il periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni nei due anni precedenti la riassunzione.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

### Art. 6. — CLASSIFICAZIONE OPERAI

*Delclatorie operai addetti alla produzione di bambole e giocattoli con qualsiasi materia prima fabbricati:*

#### UOMINI

*Operai specializzati.* — Sono coloro che compiono a regola di arte lavori od operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

*Operai qualificati.* — Sono coloro che compiono lavori od operazioni per la cui esecuzione occorre siano in possesso di normale specifica capacità tecnico-pratica conseguita con adeguato tirocinio

e siano in grado di eseguire correttamente i lavori e le operazioni che vengono ad essi affidati.

*Operai comuni o manovali specializzati.* — Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità, ma solo attitudini e conoscenze conseguibili con un periodo di pratica, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore e partecipano direttamente alla produzione.

*Manovali comuni.* — Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alle lavorazioni.

DONNE

*Maestre.* — Sono coloro che hanno pratica di tutte le lavorazioni eseguite nel reparto ed alle quali sono affidate funzioni di vigilanza, controllo e fiducia.

*1ª Categoria.* — Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza e complessità e che attraverso il necessario tirocinio hanno acquisito una specifica conoscenza delle caratteristiche delle lavorazioni inerenti alla loro specializzazione e la abilità di eseguire a regola d'arte ogni lavoro relativo che venga ad esse affidato.

*2ª Categoria.* — Sono coloro che compiono lavori od operazioni per la cui esecuzione occorre siano in possesso di attitudini e conoscenze tecnico-pratiche conseguite con tirocinio ed eseguono le lavorazioni stesse a regola d'arte.

*3ª Categoria.* — Sono coloro che compiono lavori od operazioni di facile esecuzione che non necessitano di tirocinio nonchè le addette a lavori di pulizia, trasporti leggeri o mansioni analoghe.

**OPERAI AUSILIARI.** — Per quanto riguarda la classificazione degli operai ausiliari (ad es. fuochisti, muratori, elettricisti, falegnami, fabbri, meccanici, decoratori, ecc.) si fa riferimento alle declaratorie più sopra riportate.

ESEMPLIFICAZIONI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE  
DI GIOCATTOLI DI STOFFA, DI STOFFA E CARTAPESTA  
E DI SOLA CARTAPESTA - GIOCATTOLI DI MATERIE  
PRIME VARIE

UOMINI

*Operai specializzati:* Modellatori - attrezzisti.

*Operai qualificati:* Addetti alla colatura e finitura dei calchi — addetti al montaggio stampi presse.

*Operai comuni o manovali specializzati*

*Manovali comuni*

DONNE

**M a e s t r e**

*Operaie di 1ª categoria:* Creatrici di modelli di abbigliamento — creatrici di modelli di pettinatura — tagliatrici a fantasia — cucitrici sia a mano che a macchina — pettinatrici di capelli umani — pittrici a pennello di modello.

*Operaie di 2ª categoria:* Operatrici alle presse ad iniezione di materie plastiche — operatrici alle macchine per rigatura, strozzatura e cordonatura cartonaggi — operatrici alle presse a motore per stampaggio cartoni — aerografiste — cucitrici a macchina che eseguono qualsiasi lavoro — cucitrici a mano che eseguono qualsiasi lavoro — pettinatrici che eseguono qualsiasi pettinatura — decoratrici che eseguono qualsiasi decorazione — operatrici alle cesoie a motore per cartonaggi.

*Operaie di 3ª categoria:* Cucitrici a macchina — cucitrici a mano — vestitrici — decoratrici — pettinatrici — aiutanti di categorie superiori o comunque addette ad operazioni elementari, a mano od a macchina — complementari — ausiliarie — preparatorie delle varie lavorazioni.

ESEMPLIFICAZIONI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE  
DI GIOCATTOLI DI LEGNO E DI LEGNO  
CON PARTI METALLICHE

UOMINI

*Operai specializzati.* — Attrezzisti — Modellisti — Operatori addetti esclusivamente alle toupies.

*Operai qualificati* — Falegnami — Tornitori a mano — Segantini — Toupisti — Formisti — Decoratori — Operatori alle macchine Ess e simili — Operatori alla sega a nastro — Verniciatori.

*Operai comuni.* — Imballatori cassai — Verniciatori per lavori di facile esecuzione — Operatori alle pialle — aiutanti di operai di categorie superiori o comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie o preparatorie delle varie lavorazioni.

*Manovali comuni.*

DONNE

Maestre

*1ª Categoria.* — Operatrici addette esclusivamente o prevalentemente alle seghe a nastro — Operatrici addette esclusivamente o prevalentemente alle seghe circolari — Pittrici a pennello per lavori particolarmente complessi.

*2ª Categoria.* — Areografiste e verniciatrici a pennello — Operatrici ai torni o trapani — Operatrici alle lisciatrici a nastro — Operatrici alle macchine per rigatura, strozzatura e cordonatura cartonaggi.

*3ª Categoria.* — Lisciatrici e montatrici a mano — Trapaniste per lavori di facile esecuzione — Filettrici a pennello per bardature cavalli — Tornitrici addette a lavori di foratura, taglio o analoghe operazioni elementari — Aiutanti di categorie superiori o comunque addette ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie o preparatorie delle varie lavorazioni.

ESEMPLIFICAZIONI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE  
DI GIOCATTOLI MECCANICI E DI METALLO

UOMINI

*Operai specializzati:* addetti al pantografo — modellisti provetti — attrezzisti e stampisti in grado di costruire qualsiasi stampo — fresatori in grado di eseguire qualsiasi lavoro inerente la specializzazione — aggiustatori meccanici in grado di eseguire qualsiasi lavoro inerente la specializzazione — tornitori in grado di eseguire qualsiasi lavoro inerente la specializzazione.

*Operai qualificati:* Aggiustatori meccanici — stagnatori, nichelatori, zincatori, ramatori e pulitori — operatori alle rettifiche — operatori alle pialle e alle limatrici — addetti all'attrezzamento, montaggio, smontaggio degli stampi alle presse — addetti alla lavorazione e costruzione degli stampi — saldatori autogeni, a gas ed a elettricità — tornitori.

*Operai comuni o manovali specializzati:* Saldatori a punto — addetti al magazzino — addetti all'imballaggio — addetti alla spedizione — aiutanti di operai di categoria superiore o comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie o preparatorie delle varie lavorazioni.

*Manovali comuni.*

DONNE

Maestre

*Operaie di 1ª categoria:* Filettrici di verniciatura a mano — decoratrici a mano su metallo.

*Operaie di 2ª categoria:* Operatrici alle macchine a motore — verniciatrici a spruzzo e con maschera — addette alla fusione del piombo o altri metalli — pulitrici — ramatrici, zincatrici, nichelatrici.

*Operai di 3ª categoria:* Filettrici e decoratrici su macchine — sbavatrici — addette alle macchine azionate a mano o a pedale — addette all'imballaggio o confezione — scatolaie — addette al montaggio a mano — addette alle spedizioni.

#### Art. 7. — PASSAGGIO DI CATEGORIA

L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.

All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, semprechè non si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, gravidanza e puerperio (compreso il periodo di assenza facoltativa), infortunio, ferie, richiamo alle armi non superiore ai 45 giorni lavorativi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

#### Art. 8. — ORARIO DI LAVORO

La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.

Pertanto, nel caso in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire a regime normale negli altri giorni.

Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.

Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.

Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

#### Art. 9. — SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DI LAVORO

Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità come in caso di licenziamento.

In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

- 1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e la indennità di contingenza con facoltà dell'azienda di adibire gli operai ad altri lavori;
- 2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano stati tenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedere dalle aziende.

#### Art. 10. — RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonchè di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

#### Art. 11. — RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.

Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 12. — FESTIVITA'

Sono considerate festività:

- a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
- b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile;  
la festa del lavoro: 1° maggio;  
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;  
il giorno dell'unità nazionale: 4 novembre;
- c) Capo d'anno: 1° gennaio;  
Epifania: 6 gennaio;  
S. Giuseppe: 19 marzo;  
Lunedì di Pasqua: mobile;  
Ascensione: mobile;  
Corpus Domini: mobile;  
Ss. Pietro e Paolo: 29 giugno;  
Assunzione: 15 agosto;  
Ognissanti: 1° novembre;  
Immacolata Concezione: 8 dicembre;  
Natale: 25 dicembre;  
S. Stefano: 26 dicembre;

d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d).

Art. 13. — LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per gli operai a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai addetti a lavoro discontinuo, salvo le deroghe previste.

Nessun operaio dovrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività di cui all'articolo 12.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale ivi compresa la indennità di contingenza.

Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 14, e sulla indennità di contingenza:

1) lavoro straordinario diurno . . . . .	20%
2) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo e le festività elencate nell'art. 12) . . . . .	40%
3) lavoro notturno non compreso in turni (dalle 22 alle 6) . . . . .	30%
4) lavoro notturno effettuato in turni avvicendati . . . . .	10%
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) . . . . .	50%
6) lavoro straordinario notturno . . . . .	50%

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corrispondenza della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 14. — LAVORO A COTTIMO

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.

Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un guadagno sulla media di reparto o di gruppo, non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale del 7%.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità o volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.

Art. 15. — MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA

Il pagamento delle retribuzioni potrà essere effettuato a settimana, o a quattordicina, o a quindicina, o a mese.

Quando la retribuzione viene effettuata a mese, l'azienda concederà ai richiedenti acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata.

Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonchè il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.

In caso di contestazioni su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.

Per il caso di ritardato pagamento della retribuzione si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 16. — DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 17. — INDENNITA' DI ZONA MALARICA

Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.

Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18. — GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimi-

sti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.

I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti nel presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese dell'anno, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 19. — FERIE

L'operaio, con una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di:

— giorni 12 (ore 96) dal 1° all'8° anno compiuto di anzianità;

— giorni 13 (ore 104) dall'8° anno fino al 13° anno compiuto di anzianità;

— giorni 15 (ore 120) dal 13° anno compiuto di anzianità in poi compensate con la normale retribuzione, ivi compresa la indennità di contingenza; per i cottimisti il minimo di paga dovrà essere maggiorato della percentuale minima contrattuale di cottimo.

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente.

In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l'eventuale frazione di mese superiore a giorni 15 spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.

In caso di licenziamento o di dimissioni, qualora l'operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti

dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.

Le festività infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi dell'anno, il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.

#### CHIARIMENTO A VERBALE

Nell'ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per la mancanza dell'anzianità di dodici mesi, per i giorni non retribuiti dal datore di lavoro, si fa riferimento al deliberato della Cassa Intergrazione che ammette l'intervento della stessa.

#### Art. 20. — CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai d'ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto dal predetto accordo.

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata — salvo casi eccezionali — dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni.

La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

#### Art. 21. — TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.

Alla comunicazione dovrà seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

- 1) sei mesi, per anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 2) otto mesi, per anzianità di servizio oltre 10 anni.

Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.

Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.

L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.

L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

#### Art. 22. — TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ'

Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.

#### Art. 23. — SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 37 sull'indennità di anzianità e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Nel caso di chiamata di leva l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

Per il richiamo alle armi valgono le norme della legge 3 maggio 1955 n. 370.

#### Art. 24. — TRASFERIMENTO

All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località e che comporta come conseguenza l'effettivo trasferimento di residenza del lavoratore, sarà corrisposto l'importo, preventivamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie, ed una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e di alloggio — limitatamente all'operaio — per la durata di 10 giorni.

L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione, di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.

L'operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con diritto a tutte le indennità.

#### Art. 25. — TRASFERTE

All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori Comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e dell'alloggio, solo nel caso di dimostrata necessità di permanenza e di pernottamento sul posto.

#### Art. 26. — DISCIPLINA AZIENDALE

Nella esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.

L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.

In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l'operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.

L'operaio deve osservare rapporti di subordinazione verso i superiori e di cordialità verso i compagni di lavoro.

I rapporti fra l'operaio ed i superiori dovranno essere improntati a sensi di urbanità.

#### Art. 27. — PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.

Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione. Salvo permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.

Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dell'inizio, non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

#### Art. 28. — ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata potrà essere punita con una multa non superiore al 25 % di quanto il lavoratore avrebbe percepito durante l'assenza. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento. Potrà venire licenziato l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per tre giorni consecutivi o per tre giorni in un anno, nei giorni seguenti ai festivi.

Art. 29. — ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di Segretario nelle Organizzazioni dei Lavoratori, le quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 30. — CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI  
E DEL MATERIALE.

L'operaio dovrà conservare in buon stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.

Nessuna modifica potrà essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto od in parte, l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà, la azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri, la cui misura verrà concordata fra le parti direttamente interessate.

L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell'operaio e in tal caso non corrisponderà più l'indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 31. — VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

L'operaio non può rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'azienda.

Art. 32. — DIVIETI

Durante l'orario di lavoro nell'interno della fabbrica, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.

L'esazione di contributi a carattere aziendale potrà essere effettuata fuori dell'orario di lavoro.

È proibito fumare nell'interno dello stabilimento e introdurre nell'azienda bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.

È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda che non sia quella ove è occupato.

È altresì proibito all'operaio di produrre, fuori dallo stabilimento, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dalle aziende tenute all'applicazione del presente contratto.

Art. 33. — PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:

- a) richiamo verbale o scritto;
- b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga e contingenza;
- c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 35.

Art. 34. — MULTE E SOSPENSIONI

La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che:

- a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
- d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
- e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare per-

messo del datore di lavoro o di chi per esso;

- f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
- g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- h) sia trovato addormentato;
- i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

L'importo della multa è devoluta alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le malattie.

#### Art. 35. — LICENZIAMENTO PER MANCANZE

A) Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità.

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 34 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) assenze ingiustificate oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti le ferie;
- b) recidiva al divieto di fumare semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio colposo al verificarsi di incidenti;
- c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
- d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
- e) rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione;
- f) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
- g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 34 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 34.

B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) insubordinazione verso i superiori;
- b) furto nello stabilimento;
- c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento;
- d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o dalla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
- g) rissa nei reparti di lavorazione.

#### Art. 36. — PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 35 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 6 giorni (48 ore).

L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Art. 37. — INDENNITA' DI ANZIANITA'  
IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento, non ai sensi del comma B) dell'art. 35, all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, è dovuta una indennità di licenziamento nella misura di:

- n. 4 giorni di retribuzione per ogni anno di anzianità compreso dal 1° al 5° anno compiuto;
- n. 6 giorni di retribuzione per ogni anno di anzianità compreso oltre il 5° e l'11° anno compiuto;
- n. 8 giorni di retribuzione per ogni anno di anzianità compreso fra l'11° ed il 18° anno compiuto;
- n. 10 giorni di retribuzione per ogni anno di anzianità oltre il 18°.

Le indennità di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianità maturate successivamente al 1° luglio 1948.

Agli operai già in servizio al 30 giugno 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati non tenendo conto dell'anzianità maturata precedentemente a tale data.

Agli operai già in servizio al 30 giugno 1948 il computo dell'anzianità maturata sino a tale data, verrà conteggiata secondo la misura e con l'anzianità massima prevista dall'art. 30 del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 maggio 1938.

Trascorso il 1° anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.

Le indennità di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga più l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento.

Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prenderà per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'art. 14.

*Dichiarazioni a verbale*

Le parti confermano che le misure progressive della indennità di licenziamento da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianità, sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la media risultante in sede di applicazione nei singoli casi, la misura proporzionale agli anni di anzianità maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento.

Art. 38. — INDENNITA' DI ANZIANITA'  
IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 37.

- 1) il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda dai due ai cinque anni compiuti;
- 2) il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da cinque ai 15 anni compiuti;
- 3) il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i quindici anni compiuti.

Il periodo di apprendistato non sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di cui sopra.

Il 100% dell'indennità di anzianità in caso di dimissioni è pure dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna, nonché alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio, ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 39. — INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli articoli 36 e 37 e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge.

In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.

Art. 40. — TRASFORMAZIONE, TRAPASSO,  
CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.

Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 41. — COMMISSIONI INTERNE

Per i compiti delle Commissioni Interne e dei delegati d'impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 42. — MENSE AZIENDALI

In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 43. — RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Art. 44. — CERTIFICATO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2124 del C.C. l'azienda dovrà rilasciare all'operaio — all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia già in possesso del libretto di lavoro — un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art. 45. — ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI  
E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dagli operai, in servizio, precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 46. — ESTENSIONE DI CONTRATTI  
STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

Art. 47. — TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO

I minimi salariali da applicarsi agli operai dell'industria del giocattolo, sono quelli del gruppo merceologico « C » dell'Accordo Interconfederale 12 giugno 1954.

La paga base oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori è riportata in allegato alla presente Regolamentazione.

Art. 48. — DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha validità di due anni a decorrere dal 3 febbraio 1958.

Il presente contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

TABELLE MINIMI SALARIALI

MINIMI SALARIALI PER LE OPERAIE ADDETTE  
CON QUALSIASI MATERIA

ALLA PRODUZIONE DI BAMBOLE E GIOCATTOLI  
PRIMA FABBRICATI

Gruppo Merceologico C

ZONA	1ª Categoria			2ª Categoria				3ª Categoria				
	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni
<b>ZONA 0</b>												
Milano .....	132,80	111,20	104,75	92,65	125,65	105,30	93,35	81,15	117,90	99,25	88,60	70,90
Torino .....	129,90	108,75	102,45	90,65	122,90	103,—	91,30	79,35	115,35	97,10	86,65	69,35
Genova .....	128,75	107,80	101,50	89,80	121,80	102,05	90,50	78,65	114,30	96,20	85,85	68,75
<b>ZONA I</b>												
Lecco, Firenze, Roma .....	128,15	107,30	101,05	89,40	121,25	101,60	90,10	78,30	113,80	95,75	85,50	68,40
Situazione extra: Como .....	129,10	108,10	101,80	90,10	122,15	102,35	90,75	78,90	114,65	96,50	86,15	68,95
Varese .....	129,55	108,45	102,15	90,40	122,55	102,70	91,10	79,15	115,05	96,85	86,40	69,20
<b>ZONA II</b>												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa-Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	123,50	103,40	97,40	86,15	116,85	97,90	86,80	75,45	109,65	92,30	82,40	65,95
Situazione extra: Crema .....	131,50	110,10	103,70	91,75	124,40	104,25	92,45	80,35	116,75	98,30	87,70	70,20
Sondrio .....	127,35	106,65	100,45	88,85	120,50	100,95	89,55	77,80	113,10	95,20	84,95	68,—
Trieste .....	124,40	104,15	98,10	86,80	117,70	98,65	87,45	76,—	110,50	93,—	83,—	66,45
Verbania .....	125,60	105,15	99,05	87,65	118,85	99,60	88,30	76,75	111,55	93,90	83,80	67,05
<b>ZONA III</b>												
Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli ...	121,15	101,45	95,55	84,55	114,60	96,05	85,15	74,05	107,60	90,55	80,80	64,70
Situazione extra: Bergamo .....	121,70	101,90	95,95	84,95	115,10	96,45	85,55	74,35	108,05	90,95	81,15	64,95
Biella .....	129,60	108,50	102,20	90,40	122,60	102,75	91,10	79,20	115,10	96,85	86,45	69,20
Venezia .....	117,35	101,90	95,85	84,55	111,80	96,50	85,25	68,10	105,70	91,05	80,85	63,45
<b>ZONA IV</b>												
La Spezia, Ravenna, Verona, Mantova .....	119,15	99,75	93,95	83,15	112,65	94,40	83,70	72,75	105,50	88,80	79,25	63,45
Situazione extra: Padova .....	120,95	101,25	95,40	84,40	114,35	95,80	84,95	73,85	107,10	90,15	80,45	64,40
Vicenza .....	120,05	100,50	94,65	83,75	113,50	95,10	84,35	73,30	106,30	89,50	79,85	63,95
<b>ZONA V</b>												
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia .....	116,15	97,25	91,60	81,05	109,50	91,80	81,40	70,75	102,40	86,20	76,95	61,55
Situazione extra: Bologna .....	117,90	98,70	93,—	82,25	111,20	93,20	82,60	71,80	103,95	87,50	78,10	62,50
<b>ZONA VI</b>												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	114,95	96,25	90,65	80,20	108,40	90,85	80,55	70,—	101,40	85,35	76,15	60,95
<b>ZONA VII</b>												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	112,35	94,05	88,60	78,40	105,85	88,70	78,65	68,35	98,70	83,05	74,15	59,35
<b>ZONA VIII</b>												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni .....	109,95	92,05	86,70	76,75	103,60	86,85	77,—	66,90	96,00	81,30	72,60	58,10
Situazione extra: Valdarno .....	113,80	95,25	89,70	79,40	107,30	89,90	79,75	69,30	99,95	84,15	75,10	60,10
<b>ZONA IX</b>												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro Rieti, Viterbo	104,95	87,90	82,80	73,25	98,85	82,80	73,45	63,85	92,05	77,50	69,15	55,35
Situazione extra: Ascoli Piceno .....	105,75	88,55	83,40	73,80	99,60	83,45	74,—	64,30	92,75	78,10	69,70	55,80
<b>ZONA X</b>												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	101,60	85,05	80,15	70,90	95,35	79,90	70,85	61,60	88,35	74,35	66,35	53,10
<b>ZONA XI</b>												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	98,05	82,10	77,30	68,40	92,—	77,10	68,35	59,45	85,25	71,75	64,05	51,25
<b>ZONA XII</b>												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	92,80	77,70	73,20	64,75	87,10	73,—	64,70	56,25	80,70	67,90	60,60	48,50

\*\*\* Maestre - I minimi salariali delle maestre sono quelli dell'operaia di 1ª categoria maggiorati del 10 %.

MINIMI SALARIALI PER GLI OPERAI ADDETTI  
CON QUALSIASI MATERIA

Gruppo

ZONA	Operaio specializzato			Operaio	
	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni
<b>ZONA 0</b>					
Milano .....	176,85	171,10	151,45	158,05	153,45
Torino .....	172,20	167,35	148,15	154,60	150,05
Genova .....	170,65	165,85	146,80	153,20	148,75
<b>ZONA I</b>					
Lecco, Firenze, Roma .....	169,85	165,10	146,15	152,50	148,05
<i>Situazione extra</i> : Como .....	171,15	166,35	147,25	153,70	149,20
Varese .....	171,75	166,95	147,75	154,20	149,70
<b>ZONA II</b>					
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	163,70	159,10	140,85	146,95	142,65
<i>Situazione extra</i> : Crema .....	174,30	169,45	150,—	156,50	151,95
Sondrio .....	168,80	164,10	145,25	151,60	147,15
Trieste .....	164,90	160,30	141,90	148,10	143,75
Verbania .....	166,50	161,85	143,30	149,50	145,15
<b>ZONA III</b>					
Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli .....	160,60	156,10	138,20	144,20	140,—
<i>Situazione extra</i> : Bergamo .....	163,35	156,80	138,80	145,10	140,60
Biella .....	171,80	167,—	147,80	154,25	149,75
Venezia .....	161,35	156,80	138,45	144,85	140,45
<b>ZONA IV</b>					
La Spezia, Ravenna, Verona .....	158,25	153,85	136,20	141,80	137,65
<i>Situazione extra</i> : Mantova .....	158,35	153,95	136,30	142,05	137,65
Padova .....	160,65	156,20	138,25	143,95	139,75
Vicenza .....	159,45	155,—	137,20	142,90	138,70
<b>ZONA V</b>					
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia .....	154,80	150,50	133,20	138,25	134,20
<i>Situazione extra</i> : Bologna .....	157,20	152,80	135,25	140,35	136,25
<b>ZONA VI</b>					
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	153,25	149,—	131,85	136,85	132,85
<b>ZONA VII</b>					
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	149,80	145,60	128,90	133,70	129,75
<b>ZONA VIII</b>					
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni .....	146,65	142,55	126,20	130,90	127,05
<i>Situazione extra</i> : Valdarno .....	151,70	147,50	130,55	135,40	131,45
<b>ZONA IX</b>					
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo .....	141,40	137,45	121,65	124,95	121,25
<i>Situazione extra</i> : Ascoli Piceno .....	142,45	138,50	122,60	125,90	122,20
<b>ZONA X</b>					
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	136,70	132,90	117,65	120,95	117,40
<b>ZONA XI</b>					
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	131,90	128,25	113,50	116,70	113,30
<b>ZONA XII</b>					
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	124,85	121,40	107,45	110,45	107,20

ALLA PRODUZIONE DI BAMBOLE E GIOCATTOLI  
PRIMA FABRICATI

Merceologico C.

qualificato	Manovale specializzato					Manovale comune				
	16 - 18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	Inf. 16 anni
	134,75	111,45	149,65	139,70	110,20	86,75	140,40	131,10	103,60	72,—
	131,80	109,05	146,35	136,60	107,80	84,85	137,30	128,25	101,35	70,45
	130,65	108,05	145,05	135,40	106,80	84,10	136,10	127,10	100,45	69,80
	130,05	107,55	144,40	134,80	106,35	83,70	135,45	126,50	99,95	69,50
	131,05	108,35	145,50	135,80	107,15	84,35	136,50	127,50	100,75	70,05
	131,50	108,75	146,—	136,25	107,50	84,65	136,95	127,90	101,10	70,25
	125,30	103,65	139,15	129,90	102,45	80,65	130,55	121,90	96,35	66,95
	133,45	110,35	148,15	138,30	109,10	85,90	139,—	129,85	102,60	71,30
	129,25	106,90	143,50	133,95	105,70	83,20	134,60	125,75	99,35	69,05
	126,25	104,45	140,20	130,85	103,25	81,30	131,50	122,85	97,05	67,50
	127,50	105,45	141,55	132,15	104,25	82,05	132,80	124,—	98,—	68,15
	122,95	101,70	136,50	127,45	100,55	79,15	128,05	119,60	94,50	65,70
	123,50	102,15	137,30	128,15	101,—	79,50	128,60	120,25	95,15	66,—
	131,50	108,75	146,05	136,30	107,55	84,65	137,—	127,95	101,10	70,30
	123,—	101,15	137,15	128,10	101,15	79,15	128,65	120,35	95,20	67,65
	120,90	100,—	134,15	125,20	98,80	77,80	125,60	117,30	92,70	64,45
	121,15	100,25	134,15	125,20	98,80	77,80	129,—	117,30	92,70	64,45
	122,75	101,55	136,20	127,10	100,30	78,95	127,50	119,10	94,10	65,45
	121,85	100,75	135,15	126,15	99,55	78,35	126,55	118,20	93,40	64,95
	117,85	97,50	130,45	121,75	96,05	75,65	121,90	113,85	90,—	62,55
	119,65	98,95	132,45	123,60	97,55	76,80	123,75	115,60	91,35	63,50
	116,65	96,50	129,10	120,50	95,10	74,85	120,70	112,70	89,05	61,90
	114,—	94,30	126,05	117,65	92,85	73,10	117,50	109,75	86,70	60,30
	111,60	92,30	123,40	115,20	90,90	71,55	115,—	107,40	84,90	59,—
	115,45	95,50	127,80	119,25	94,10	74,10	119,—	111,15	87,80	61,05
	106,50	88,10	117,70	109,85	86,70	68,25	109,60	102,35	80,90	56,25
	107,35	88,80	118,60	110,70	87,35	68,75	110,45	103,15	81,50	56,65
	103,10	85,30	113,60	106,—	83,65	65,85	105,15	98,20	77,60	53,95
	99,50	82,30	109,60	102,30	80,70	63,55	101,45	94,80	74,90	52,05
	94,20	77,90	103,75	96,85	76,40	60,15	96,05	89,70	70,90	49,30

MINIMI SALARIALI PER LE OPERAIE  
DI GIOCATTOLE MECCANICI

Gruppo

ZONA	1ª Categoria		
	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni
<b>ZONA 0</b>			
Milano .....	132,80	111,20	104,75
Torino .....	129,90	108,75	102,45
Genova .....	128,75	107,80	101,50
<b>ZONA I</b>			
Lecco, Firenze, Roma .....	128,15	107,30	101,05
Situazione extra: Como .....	130,10	108,90	102,60
Varese .....	129,55	108,45	102,15
<b>ZONA II</b>			
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa-Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	123,50	103,40	97,40
Situazione extra: Crema .....	131,50	110,10	103,70
Sondrio .....	127,35	106,65	100,45
Trieste .....	124,40	104,15	98,10
Verbania .....	125,60	105,15	99,05
<b>ZONA III</b>			
Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli ...	121,15	101,45	95,55
Situazione extra: Bergamo .....	121,75	102,—	96,—
Biella .....	129,60	108,50	102,20
Venezia .....	117,35	101,90	95,85
<b>ZONA IV</b>			
La Spezia, Mantova, Ravenna, Verona .....	119,15	99,75	93,95
Situazione extra: Padova .....	119,60	100,20	94,40
Vicenza .....	120,05	100,50	94,65
<b>ZONA V</b>			
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia .....	116,15	97,25	91,60
Situazione extra: Bologna .....	117,90	98,70	93,—
<b>ZONA VI</b>			
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	114,95	96,25	90,65
<b>ZONA VII</b>			
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	112,35	94,05	88,60
<b>ZONA VIII</b>			
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni .....	109,95	92,05	86,70
Situazione extra: Valdarno .....	113,80	95,25	89,70
<b>ZONA IX</b>			
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro Rieti, Viterbo	104,95	87,90	82,80
Situazione extra: Ascoli Piceno .....	105,75	88,55	83,40
<b>ZONA X</b>			
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	101,60	85,05	80,15
<b>ZONA XI</b>			
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	98,05	82,10	77,30
<b>ZONA XII</b>			
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	92,80	77,70	73,20

\*\*\* Maestre - I minimi salariali delle maestre sono quelli dell'operaia di 1ª categoria maggiorati del 10 %.

ADDETTE ALLA PRODUZIONE  
E DI METALLO

Merceologico C

	2ª Categoria				3ª Categoria				
	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni
	92,65	125,65	105,30	93,35	81,15	117,90	99,25	88,60	70,90
	90,65	122,90	103,—	91,30	79,35	115,35	97,10	86,05	69,35
	89,80	121,80	102,05	90,50	78,65	114,30	96,20	85,85	68,75
	89,40	121,25	101,60	90,10	78,30	113,80	95,75	85,50	68,40
	90,75	123,10	103,15	91,45	79,50	115,50	97,25	86,80	69,45
	90,40	122,55	102,70	91,10	79,15	115,05	96,85	86,40	69,20
	86,15	116,85	97,90	86,80	75,45	109,65	92,30	82,40	65,95
	91,75	124,40	104,25	92,45	80,35	116,75	98,30	87,70	70,20
	88,85	120,50	100,95	89,55	77,80	113,10	95,20	84,95	68,—
	86,80	117,70	98,65	87,45	76,—	110,50	93,—	83,—	66,45
	87,65	118,85	99,60	88,30	76,75	111,55	93,90	83,80	67,05
	84,55	114,60	96,05	85,15	74,05	107,60	90,55	80,80	64,70
	85,—	115,10	96,45	85,55	74,35	108,05	90,95	81,15	64,95
	90,40	122,60	102,75	91,10	79,20	115,10	96,85	86,45	69,20
	84,55	111,80	96,50	85,25	68,10	105,70	91,05	80,85	63,45
	83,15	112,65	94,40	83,70	72,75	105,50	88,80	79,25	63,45
	83,60	113,10	94,85	84,15	73,20	105,90	89,20	79,65	63,85
	83,75	113,50	95,10	84,35	73,30	106,30	89,50	79,85	63,95
	81,05	109,50	91,80	81,40	70,75	102,40	86,20	76,95	61,55
	82,25	111,20	93,20	82,60	71,80	103,95	87,50	78,10	62,50
	80,20	108,40	90,85	80,55	70,—	101,40	85,35	76,15	60,95
	78,40	105,85	88,70	78,65	68,35	98,70	83,05	74,15	59,35
	76,75	103,60	86,85	77,—	66,90	96,60	81,30	72,60	58,10
	79,40	107,30	89,90	79,75	69,30	99,95	84,15	75,10	60,10
	73,25	98,85	82,80	73,45	63,85	92,05	77,50	69,15	55,35
	73,80	99,60	83,45	74,—	64,30	92,75	78,10	69,70	55,80
	70,90	95,35	79,90	70,85	61,60	88,35	74,35	66,35	53,10
	68,40	92,—	77,10	68,35	59,45	85,25	71,75	64,05	51,25
	64,75	87,10	73,—	64,70	56,25	80,70	67,90	60,60	48,50

MINIMI SALARIALI PER GLI OPERAI ADDETTI  
MECCANICI

Gruppo

ZONA	Operaio specializzato			Operaio	
	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni
<b>ZONA 0</b>					
Milano .....	176,85	171,10	151,45	158,05	153,45
Torino .....	172,20	167,35	148,15	154,60	150,05
Genova .....	170,65	165,85	146,80	153,20	148,75
<b>ZONA I</b>					
Lecco, Firenze, Roma .....	169,85	165,10	146,15	152,50	148,05
<i>Situazione extra</i> : Como .....	172,45	167,65	148,40	154,85	150,30
Varese .....	171,75	166,95	147,75	154,20	149,70
<b>ZONA II</b>					
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	163,70	159,10	140,85	146,95	142,65
<i>Situazione extra</i> : Crema .....	174,30	169,45	150,—	156,50	151,95
Sondrio .....	168,80	164,10	145,25	151,60	147,15
Trieste .....	164,90	160,30	141,90	148,10	143,75
Verbania .....	166,50	161,85	143,30	149,50	145,15
<b>ZONA III</b>					
Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli .....	160,60	156,10	138,20	144,20	140,—
<i>Situazione extra</i> : Bergamo .....	163,35	158,80	138,80	145,10	140,60
Biella .....	171,80	167,—	147,80	154,25	149,75
Venezia .....	161,35	156,80	138,45	144,85	140,45
<b>ZONA IV</b>					
La Spezia, Ravenna, Verona .....	158,25	153,85	136,20	141,80	137,65
<i>Situazione extra</i> : Padova .....	158,85	154,45	136,80	142,35	138,20
Vicenza .....	159,45	155,—	137,20	142,90	138,70
Mantova .....	158,35	153,95	136,30	142,05	137,65
<b>ZONA V</b>					
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Parma, Piacen- za, Reggio Emilia .....	154,80	150,50	133,20	138,25	134,20
<i>Situazione extra</i> : Bologna .....	157,20	152,80	135,25	140,35	136,25
<b>ZONA VI</b>					
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	153,25	149,—	131,85	136,85	132,85
<b>ZONA VII</b>					
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	149,80	145,60	128,90	133,70	129,75
<b>ZONA VIII</b>					
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	146,65	142,55	126,20	130,90	127,05
<i>Situazione extra</i> : Valdarno .....	151,70	147,50	130,55	135,40	131,45
<b>ZONA IX</b>					
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo .....	141,40	137,45	121,65	124,95	121,25
<i>Situazione extra</i> : Ascoli Piceno .....	142,45	138,50	122,60	125,90	122,20
<b>ZONA X</b>					
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	136,70	132,90	117,65	120,95	117,40
<b>ZONA XI</b>					
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	131,90	128,25	113,50	116,70	113,30
<b>ZONA XII</b>					
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	124,85	121,40	107,45	110,45	107,20

ALLA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI  
E DI METALLO

Merceologico C

qualificato	Manovale specializzato					Manovale comune			
	16 - 18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni
134,75	111,45	149,65	139,70	110,20	86,75	140,40	131,10	103,60	72,—
131,80	109,05	146,35	136,60	107,80	84,85	137,30	128,25	101,35	70,45
130,65	108,05	145,05	135,40	106,80	84,10	136,10	127,10	100,45	69,80
130,05	107,55	144,40	134,80	106,35	83,70	135,45	126,50	99,95	69,50
132,—	109,20	146,60	136,85	107,95	85,—	137,50	128,45	101,50	70,55
131,50	108,75	146,—	136,25	107,50	84,65	136,95	127,90	101,10	70,25
125,30	103,65	139,15	129,90	102,45	80,65	130,55	121,90	96,35	66,95
133,45	110,35	148,15	138,30	109,10	85,90	139,—	129,85	102,60	71,30
129,25	106,90	143,50	133,95	105,70	83,20	134,60	125,75	99,35	69,05
126,25	104,45	140,20	130,85	103,25	81,30	131,50	122,85	97,05	67,50
127,50	105,45	141,55	132,15	104,25	82,05	132,80	124,—	98,—	68,15
122,95	101,70	136,50	127,45	100,55	79,15	128,05	119,60	94,50	65,70
123,50	102,15	137,30	128,15	101,—	79,50	128,60	120,25	95,15	66,—
131,50	108,75	146,05	136,30	107,55	84,65	137,—	127,95	101,10	70,30
123,—	101,15	137,15	128,10	101,15	79,15	128,65	120,35	95,20	67,65
120,90	100,—	134,15	125,20	98,80	77,80	125,60	117,30	92,70	64,45
121,45	100,55	134,65	125,70	99,30	78,30	126,10	117,80	93,20	64,95
121,85	100,75	135,15	126,15	99,55	78,35	126,55	118,20	93,40	64,95
121,15	100,25	134,15	125,20	98,80	77,80	129,—	117,30	92,70	64,45
117,85	97,50	130,45	121,75	96,05	75,65	121,90	113,85	90,—	62,55
119,65	98,95	132,45	123,60	97,55	76,80	123,75	115,60	91,35	63,50
116,65	96,50	129,10	120,50	95,10	74,85	120,70	112,70	89,05	61,90
114,—	94,30	126,05	117,65	92,85	73,10	117,50	109,75	86,70	60,30
111,60	92,30	123,40	115,20	90,90	71,55	115,—	107,40	84,90	59,—
115,45	95,50	127,80	119,25	94,10	74,10	119,—	111,15	87,80	61,05
106,50	88,10	117,70	109,85	86,70	68,25	109,60	102,35	80,90	56,25
107,35	88,80	118,60	110,70	87,35	68,75	110,45	103,15	81,50	56,65
103,10	85,30	113,60	106,—	83,65	65,85	105,15	98,20	77,60	53,95
99,50	82,30	109,60	102,30	80,70	63,55	101,45	94,80	74,90	52,05
94,20	77,90	103,75	96,85	76,40	60,15	96,05	89,70	70,90	49,30

MINIMI SALARIALI PER LE OPERAIE ADDETTE  
IN LEGNO E DI LEGNO

ALLA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI  
CON PARTI METALLICHE

Gruppo Merceologico C.

ZONA	1ª Categoria			2ª Categoria					3ª Categoria			
	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18 - 20 anni	16 - 18 anni	inf. 16 anni
<b>ZONA 0</b>												
Milano .....	132,80	111,20	104,75	92,65	125,65	105,30	93,35	81,15	117,90	99,25	88,60	70,90
Torino .....	129,90	108,75	102,45	90,65	122,90	103,—	91,30	79,35	115,35	97,10	86,65	69,35
Genova .....	128,75	107,80	101,50	89,80	121,80	102,05	90,50	78,65	114,30	96,20	85,85	68,75
<b>ZONA I</b>												
Lecco, Firenze, Roma .....	128,15	107,30	101,05	89,40	121,25	101,60	90,10	78,30	113,80	95,75	85,50	68,40
Situazione extra: Como .....	129,10	108,10	101,80	90,10	122,15	102,35	90,75	78,90	114,65	96,50	86,15	68,95
Varese .....	129,55	108,45	102,15	90,40	122,55	102,70	91,10	79,15	115,05	96,85	86,40	69,20
<b>ZONA II</b>												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa-Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	123,50	103,40	97,40	86,15	116,85	97,90	86,80	75,45	109,65	93,20	82,40	65,95
Situazione extra: Crema .....	131,50	110,10	103,70	91,75	124,40	104,25	92,45	80,35	116,75	98,30	87,70	70,20
Sondrio .....	127,35	106,65	100,45	88,85	120,50	100,95	89,55	77,80	113,10	95,20	84,95	68,—
Trieste .....	124,40	104,15	98,10	86,80	117,70	98,65	87,45	76,—	110,50	93,—	83,—	66,45
Verbania .....	125,60	105,15	99,05	87,65	118,85	99,60	88,30	76,75	111,55	93,90	83,80	67,05
<b>ZONA III</b>												
Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli .....	121,15	101,45	95,55	84,55	114,60	96,05	85,15	74,05	107,60	90,55	80,80	64,70
Situazione extra: Bergamo .....	121,70	101,90	96,—	85,—	115,10	96,45	85,55	74,35	108,05	90,95	81,15	64,95
Brescia .....	121,15	101,55	96,05	84,55	114,60	96,55	85,15	74,05	107,60	91,90	81,80	67,45
Biella .....	129,60	108,50	102,20	90,40	122,60	102,75	91,10	79,20	115,10	96,85	86,45	69,20
Venezia .....	117,35	101,90	95,85	84,55	111,80	96,50	85,25	68,10	105,70	91,05	80,85	63,45
<b>ZONA IV</b>												
La Spezia, Ravenna, Verona, Mantova .....	119,15	99,75	93,95	83,15	112,65	94,40	83,70	72,75	105,50	88,80	79,25	63,45
Situazione extra: Padova .....	120,95	101,25	95,40	84,40	114,35	95,80	84,95	73,85	107,10	90,15	80,45	64,40
Vicenza .....	120,05	100,50	94,65	83,75	113,50	95,10	84,35	73,30	106,30	89,50	79,85	63,95
<b>ZONA V</b>												
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia .....	116,15	97,25	91,60	81,05	109,50	91,80	81,40	70,75	102,40	86,20	76,95	61,55
Situazione extra: Bologna .....	117,90	98,70	93,—	82,25	111,20	93,20	82,60	71,80	103,95	87,50	78,10	62,50
<b>ZONA VI</b>												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	114,95	96,25	90,65	80,20	108,40	90,85	80,55	70,—	101,40	85,35	76,15	60,95
<b>ZONA VII</b>												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	112,35	94,05	88,60	78,40	105,85	88,70	78,65	68,35	98,70	83,05	74,15	59,35
<b>ZONA VIII</b>												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni .....	109,95	92,05	86,70	76,75	103,60	86,85	77,—	66,90	96,60	81,30	72,60	58,10
Situazione extra: Valdarno .....	113,80	95,25	89,70	79,40	107,30	89,90	79,75	69,30	99,95	84,15	75,10	60,10
<b>ZONA IX</b>												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo .....	104,95	87,90	82,80	73,25	98,85	82,80	73,45	63,85	92,05	77,50	69,15	55,35
Situazione extra: Ascoli Piceno .....	105,75	88,55	83,40	73,80	99,60	83,45	74,—	64,30	92,75	78,10	69,70	55,80
<b>ZONA X</b>												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	101,60	85,05	80,15	70,90	95,35	79,90	70,85	61,60	88,35	74,35	66,35	53,10
<b>ZONA XI</b>												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	98,05	82,10	77,30	64,80	92,—	77,10	68,35	59,45	85,25	71,75	64,05	51,25
<b>ZONA XII</b>												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	92,80	77,70	73,20	64,75	87,10	73,—	64,70	56,25	80,70	67,90	60,60	48,50

\*\*\* Maestre - I minimi salariali delle maestre sono quelli dell'operaia di 1ª categoria maggiorati del 10 %.

**MINIMI SALARIALI PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI  
IN LEGNO E DI LEGNO CON PARTI METALLICHE**

**Gruppo Merceologico C**

ZONA	Operaio specializzato			Operaio		qualificato	Manovale specializzato				Manovale comune					
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni		16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
	<i>ZONA 0</i>															
Milano .....	176,85	171,10	151,45	158,05	153,45	134,75	111,45	149,65	139,70	110,20	86,75	140,40	131,10	103,60	72,—	
Torino .....	172,20	167,35	148,15	154,60	150,05	131,80	109,05	146,35	136,60	107,80	84,85	137,30	128,25	101,35	70,45	
Genova .....	170,65	165,85	146,80	153,20	148,75	130,65	108,05	145,05	135,40	106,80	84,10	136,10	127,10	100,45	69,80	
<i>ZONA I</i>																
Lecco, Firenze, Roma .....	169,85	165,10	146,15	152,50	148,05	130,05	107,55	144,40	134,80	106,35	83,70	135,45	126,50	99,95	69,50	
<i>Situazione extra:</i> Como .....	171,15	166,35	147,25	153,70	149,20	131,05	108,35	145,50	135,80	107,15	84,35	136,50	127,50	100,75	70,05	
Varese .....	171,75	166,95	147,75	154,20	149,70	131,50	108,75	146,—	136,25	107,50	84,65	136,95	127,90	101,10	70,25	
<i>ZONA II</i>																
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa .....	163,70	159,10	140,85	146,95	142,65	125,30	103,65	139,15	129,90	102,45	80,65	130,55	121,90	96,35	66,95	
<i>Situazione extra:</i> Crema .....	174,30	169,45	150,—	156,50	151,95	133,45	110,35	148,15	138,30	109,10	85,90	139,—	129,85	102,60	71,30	
Sondrio .....	168,80	164,10	145,25	151,60	147,15	129,25	106,90	143,50	133,95	105,70	83,20	134,60	125,75	99,35	69,05	
Trieste .....	164,90	160,30	141,90	148,10	143,75	126,25	104,45	140,20	130,85	103,25	81,30	131,50	122,85	97,05	67,50	
Verbania .....	166,50	161,85	143,30	149,50	145,15	127,50	105,45	141,55	132,15	104,25	82,05	132,80	124,—	98,—	68,15	
<i>ZONA III</i>																
Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Vercelli	160,60	156,10	138,20	144,20	140,—	122,95	101,70	136,50	127,45	100,55	79,15	128,05	119,60	94,50	65,70	
<i>Situazione extra:</i> Bergamo .....	163,35	156,80	138,80	145,10	140,60	123,50	102,15	137,30	128,15	101,—	79,50	128,60	120,25	95,15	66,—	
Brescia .....	161,65	157,15	139,25	145,—	140,70	123,25	102,—	137,20	128,10	101,25	79,85	128,60	120,30	95,10	66,20	
Biella .....	171,80	167,—	147,80	154,25	149,75	131,50	108,75	146,05	136,30	107,55	84,65	137,—	127,95	101,10	70,30	
Venezia .....	161,35	156,80	138,45	144,85	140,45	123,—	101,15	137,15	128,10	101,15	79,15	128,65	120,35	95,20	67,65	
<i>ZONA IV</i>																
La Spezia, Ravenna, Verona .....	158,25	153,85	136,20	141,80	137,65	120,90	100,—	134,15	125,20	98,80	77,80	125,60	117,30	92,70	64,45	
<i>Situazione extra:</i> Padova .....	160,65	156,20	138,25	143,95	139,75	122,75	101,55	136,20	127,10	100,30	78,95	127,50	119,10	94,10	65,45	
Mantova .....	158,35	153,95	136,30	142,05	137,65	120,90	100,—	134,15	125,20	98,80	77,80	129,—	117,30	92,70	64,45	
Vicenza .....	159,45	155,—	137,20	142,90	138,70	121,85	100,75	135,15	126,15	99,55	78,35	126,55	118,20	93,40	64,95	
<i>ZONA V</i>																
Alessandria, Belluno, Modena, Napoli, Piacenza, Parma, Reggio Emilia .....	154,80	150,50	133,20	138,25	134,20	117,85	97,50	130,45	121,75	96,05	75,65	121,90	113,85	90,—	62,55	
<i>Situazione extra:</i> Bologna .....	157,20	152,80	135,25	140,35	136,25	119,65	98,95	132,45	123,60	97,55	76,80	123,75	115,60	91,35	63,50	
<i>ZONA VI</i>																
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine .....	153,25	149,—	131,85	136,85	132,85	116,65	96,50	129,10	120,50	95,10	74,85	120,70	112,70	89,05	61,90	
<i>ZONA VII</i>																
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso .....	149,80	145,60	128,90	133,70	129,75	114,—	94,30	126,05	117,65	92,85	73,10	117,50	109,75	86,70	60,30	
<i>ZONA VIII</i>																
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	146,65	142,55	126,20	130,90	127,05	111,60	92,30	123,40	115,20	90,90	71,55	115,—	107,40	84,90	59,—	
<i>Situazione extra:</i> Valdarno .....	151,70	147,50	130,55	135,40	131,45	115,45	95,50	127,80	119,25	94,10	74,10	119,—	111,15	87,80	61,05	
<i>ZONA IX</i>																
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo .....	141,40	137,45	121,65	124,95	121,25	106,50	88,10	117,70	109,85	86,70	68,25	109,60	102,35	80,90	56,25	
<i>Situazione extra:</i> Ascoli Piceno .....	142,45	138,50	122,60	125,90	122,20	107,35	88,80	118,60	110,70	87,35	68,75	110,45	103,15	81,50	56,65	
<i>ZONA X</i>																
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo .....	136,70	132,90	117,65	120,95	117,40	103,10	85,30	113,60	106,—	83,65	65,85	105,15	98,20	77,60	53,95	
<i>ZONA XI</i>																
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani .....	131,90	128,25	113,50	116,70	113,30	99,50	82,30	109,60	102,30	80,70	63,55	101,45	94,80	74,90	52,05	
<i>ZONA XII</i>																
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria .....	124,85	121,40	107,45	110,45	107,20	94,20	77,90	103,75	96,85	76,40	60,15	96,05	89,70	70,90	49,30	

INDICE

Art. 1. - Sfera di applicazione . . . . .	pag. 4
Art. 2. - Assunzione . . . . .	» 4
Art. 3. - Documenti e residenza . . . . .	» 4
Art. 4. - Visita medica . . . . .	» 5
Art. 5. - Periodo di prova . . . . .	» 5
Art. 6. - Classificazione operai . . . . .	» 5
<i>Esemplificazioni operai addetti alla produzione di giocattoli di stoffa, di stoffa e cartapesta e di sola cartapesta - Giocattoli di materie prime varie . . . . .</i>	
	» 7
<i>Esemplificazioni operai addetti alla produzione di giocattoli di legno e di legno con parti metalliche . . . . .</i>	
	» 8
<i>Esemplificazioni operai addetti alla produzione di giocattoli meccanici e di metallo . . . . .</i>	
	» 9
Art. 7. - Passaggio di categoria . . . . .	» 10
Art. 8. - Orario di lavoro . . . . .	» 10
Art. 9. - Sospensione e interruzione di lavoro . . . . .	» 11
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute . . . . .	» 11
Art. 11. - Riposo settimanale . . . . .	» 11
Art. 12. - Festività . . . . .	» 12
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo . . . . .	» 12
Art. 14. - Lavoro a cottimo . . . . .	» 13
Art. 15. - Modalità di corresponsione della paga . . . . .	» 14
Art. 16. - Donne addette a mansioni maschili . . . . .	» 14
Art. 17. - Indennità di zona malarica . . . . .	» 14
Art. 18. - Gratifica natalizia . . . . .	» 14
Art. 19. - Ferie . . . . .	» 15
Art. 20. - Congedo matrimoniale . . . . .	» 16

Art. 21. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio . . . »	17
Art. 22. - Trattamento in caso di maternità . . . . . »	17
Art. 23. - Servizio militare . . . . . »	18
Art. 24. - Trasferimento . . . . . »	18
Art. 25. - Trasferte . . . . . »	18
Art. 26. - Disciplina aziendale . . . . . »	19
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita . . . . . »	19
Art. 28. - Assenze . . . . . »	19
Art. 29. - Aspettative per cariche sindacali . . . . . »	20
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale »	20
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo . . . . . »	20
Art. 32. - Divieti . . . . . »	21
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari . . . . . »	21
Art. 34. - Multe e sospensioni . . . . . »	21
Art. 35. - Licenziamento per mancanze . . . . . »	22
Art. 36. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni . . . . »	23
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento . . »	24
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni . . . »	25
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di morte . . . . . »	25
Art. 40. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda . . . . . »	26
Art. 41. - Commissioni interne . . . . . »	26
Art. 42. - Mense aziendali . . . . . »	26
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro . . . . . »	26
Art. 44. - Certificato di lavoro . . . . . »	26
Art. 45. - Abrogazione dei precedenti contratti e condizioni di miglior favore . . . . . »	27
Art. 46. - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni »	27
Art. 47. - Trattamento salariale minimo . . . . . »	27
Art. 48. - Decorrenza e durata . . . . . »	27
<i>Tabelle trattamenti salariali</i> . . . . . »	29





MAESTRI ARTI GRAFICHE - MILANO